

IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

la nuova frontiera....

Viene chiamato **CODICE DI PREVENZIONE INCENDI**
l'insieme di norme tecniche di prevenzione incendi

[ALLEGATO 1 AL D.M. 3 AGOSTO 2015](#)

Relatore: DCS ANGELO FELEPPA
FUNZIONARIO VVF BENEVENTO

Le regole di funzionamento

I Passaggi :

- 1) [D.P.R 151 2011](#)
- 2) [D.M. 3\8\2015](#)
- 3) [D.M. 12\04\2019](#)
- 4) [D.M. 18\10\2019](#)

GLI OBBIETTIVI DEL CODICE

- Semplificazione normativa e creazione di un testo unico a fronte di diverse regole tecniche,
- Passaggio da un approccio Prescrittivo ad un approccio Prestazionale,
- Adozione di regole meno onerose e più funzionali, proporzionate a un rischio REALE

LE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL CODICE

- **GENERALITA'**
 - Le metodologie della progettazione antincendio possono essere applicate a tutte le attività,
- **SEMPLICITA'**
 - Quando esistono più soluzioni si privilegiano quelle più semplici e manutenibili,
- **MODULARITA'**
 - La materia è organizzata in moduli che guidano il progettista nella scelta delle soluzioni,
- **FLESSIBILITA'**
 - Possibilità di adottare soluzioni progettuali prescrittive o progettuali

LE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL CODICE

- **STANDARDIZZAZIONE E INTEGRAZIONE**

- Il linguaggio della prevenzione incendi si coordina con gli standard internazionali,

- **INCLUSIONE**

- Le disabilità degli occupanti vengono considerate nella progettazione della sicurezza antincendio,

- **CONTENUTI BASATI SULL'EVIDENZA**

- Il documento si basa su ricerche ed evidenze scientifiche internazionali,

- **AGGIORNABILITA'**

- Il documento è creato per essere facilmente aggiornato

LE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL CODICE

– VALUTAZIONE :

– Approccio Prescrittivo: effettuata dal normatore sulla base di criteri di sicurezza di applicazione generale

– SOLUZIONI:

– Conformi (anche per il DM 10 marzo 98 anche soluzioni alternative a sicurezza equivalente o eventuali in DEROGA (previa approvazione del comando VVF)

– Come?:

- Valutazione ex ante - RT (allegata al DM di PI)

- Sicurezza antincendio :

 - Semplicità - Minore responsabilità del progettista

 - Rigidità (oppure deroga) – limitata autonomia del progettista

LE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL CODICE

- **VALUTAZIONE**

- Approccio Prestazionale :

- Effettuata dal progettista identificando pericoli di incendio, condizioni ambientali, caratteristiche degli occupanti

- **SOLUZIONI**

- Individuate a valle degli obiettivi di sicurezza antincendio, dei livelli di prestazione richiesti, dagli scenari di incendi e dall'applicazione di un adeguato modello di simulazione e verifica del raggiungimento dei livelli di prestazione
 - Come ?:
 - Valutazione del caso reale, livelli di prestazione diversi,
 - Differenti misure : competenza - maggiore responsabilità del progettista,
 - Flessibilità: autonomia del progettista

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI: I passaggi

DPR 151
2011

DM
3/8/20215

DM
12/04/2019
18/10/2019

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

DM 3 AGOSTO 2015 CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

Progetto approvato Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco nel 2013 allo scopo di **creare un Testo Unico** delle norme tecniche antincendio



CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

- La norma è composta in :
 - Regole Tecniche Verticali (RTV)
 - Regola Tecnica Orizzontale (RTO)
 - Metodi di Progettazione

Questa struttura modulare consente aggiornamenti e progressive applicazione a diverse tipologie di attività



CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

• Principi del codice

Tutela della Vita Umana

L'obiettivo primario della prevenzione incendi è garantire la salvaguardia delle persone presenti nell'attività, assicurando condizioni che consentono l'evacuazione sicura degli occupanti e il loro soccorso in caso di incendio

Limitazione dei danni

Le misure di prevenzione e protezione devono limitare i danni alle strutture, agli impianti e ai beni contenuti negli edifici, riducendo le conseguenze economiche e funzionali derivanti da un incendio

Tutela dell'ambiente

La progettazione antincendio mira anche a prevenire la contaminazione ambientale derivante da incendi, limitando la dispersione dei fumi tossici, sostanze inquinanti e prodotti della combustione

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

- Art. 2

- **Campo di applicazione e modalità applicative 1, 2**

- 1. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; da 67 a 71; 72; 73; 75; 76; 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione. * Sono fatte salve le modalità applicative alternative di cui all'art. 2 -bis.
- 2. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.



CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

Classe	Attività DPR 151\11	Note operative
Codice applicabile con « doppio binario»	65 (solo locali di spettacolo e trattenimento) 66 (esclusi campeggi e rifugi alpini) 67- 68- 69 (solo vendita \esposizione beni) 71- 72- 77(solo civile abitazione)	E' ammesso scegliere tra: - Applicazione del codice - Applicazione delle regole tecniche tradizionali richiamate dall'art 5 c.1 (art 2. bis)
Codice applicabile senza doppio binario	9-14; 19-40;42-47; 50-54;56; 63,64; 73;75;76	Non rientrano nell'elenco dell'art.2, c.1 In pratica si applicano le norme \RT specifiche (ove esistenti) e gli indirizzi tecnici pertinenti
Fuori campo diretto del codice	1-8; 10-13; 15-18;41; 48;49;55;58-62; 74;78-80	Sono « voci miste»; lo stesso numero DPR può includere parti incluse ed escluse dal codice. Per la verifica puntuale , consultare lo «stato normativa» per attività (VVF)

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

- **STRUTTURA DEL DOCUMENTO**

G.2.4

- 1. Il presente documento si compone di quattro sezioni che disciplinano, nel loro complesso, l'intera materia antincendio:
- a. **sezione G Generalità**: contiene i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio applicabili indistintamente a tutte le attività;
- b. **sezione S Strategia antincendio**: contiene le *misure antincendio* di prevenzione, protezione e gestionali applicabili a tutte le attività, per comporre la *strategia antincendio* al fine di mitigare il rischio d'incendio;
- c. **sezione V Regole tecniche verticali**: contiene le *regole tecniche verticali*, che
- completano, integrano o sostituiscono le misure della precedente sezione S per specifiche applicazioni tecniche o determinate tipologie d'attività.
- d. **sezione M Metodi**: contiene la descrizione di metodologie progettuali quantitative
- per la progettazione di misure antincendio, calibrate sulle particolari problematiche tecniche affrontate nella determinata attività.

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

- STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Sezione Generalità

Capitolo G.1 termini, definizioni e simboli grafici

Capitolo G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio

Capitolo G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività

Principi generali , terminologia e obbiettivi di sicurezza



CODICE DI PREVENZIONE INCENDI


- STRUTTURA DEL DOCUMENTO

- **Sezione S Strategia antincendio**
- Capitolo S.1 Reazione al fuoco
- Capitolo S.2 Resistenza al fuoco
- Capitolo S.3 Compartimentazione
- Capitolo S.4 Esodo
- Capitolo S.5 Gestione della sicurezza antincendio
- Capitolo S.6 Controllo dell'incendio
- Capitolo S.7 Rivelazione ed allarme
- Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore
- Capitolo S.9 Operatività antincendio
- Capitolo S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili a tutte le attività, per comporre la strategia antincendio al fine di mitigare il rischio d'incendio

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

G.2.5 Obiettivi della progettazione della sicurezza antincendio

- 1. Progettare la sicurezza antincendio di un'attività significa individuare le soluzioni tecniche e gestionali finalizzate al raggiungimento degli *obiettivi primari* della prevenzione incendi, che sono:
 - a. sicurezza della vita umana,
 - b. incolumità delle persone,
 - c. tutela dei beni e dell'ambiente.
- { **ASSET PRINCIPALI DELLA P.I.**
- 2. Gli obiettivi primari della prevenzione incendi si intendono raggiunti se le attività sono progettate, realizzate e gestite in modo da:
 - a. minimizzare le cause d'incendio o d'esplosione;
 - b. garantire la stabilità delle strutture portanti per un periodo di tempo determinato;
 - c. limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dell'attività;
 - d. limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;
 - e. limitare gli effetti di un'esplosione;
 - f. garantire la possibilità che gli occupanti lascino l'attività autonomamente o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
 - g. garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
 - h. tutelare gli edifici pregevoli per arte o storia;
 - i. garantire la continuità d'esercizio per le opere strategiche;
 - j. prevenire il danno ambientale e limitare la compromissione dell'ambiente in caso d'incendio.
 - **Nota Come specificato al capitolo G.3, la determinazione di quali edifici siano da considerarsi pregevoli per arte o storia e di quali opere siano da considerarsi strategiche è demandata a specifici atti normativi o ad esplicita richiesta del responsabile dell'attività.**
- 

CODICE DI PREVENZIONE

- **G.2.6 Metodologia generale**

Questa metodologia generale è applicata a tutte le attività, anche nel caso siano disponibili pertinenti *regole tecniche verticali* (Sezione V).

- 1. La progettazione della sicurezza antincendio delle attività è un processo iterativo, costituito dai seguenti passi:
 - a. *scopo della progettazione*: si descrive qualitativamente e quantitativamente l'attività ed il suo funzionamento, al fine di chiarire lo scopo della progettazione;

Nota - Ad esempio, la descrizione dell'attività può comprendere: localizzazione e contesto, finalità, vincoli, struttura organizzativa e responsabilità, tipologia e quantità di occupanti, processi produttivi, opere da costruzione, impianti, tipologia e quantità di materiali stoccati o impiegati, ...


- b. *obiettivi di sicurezza*: sono esplicitati gli obiettivi di sicurezza della progettazione previsti al paragrafo G.2.5, applicabili all'attività;

Nota Ad esempio, non è necessario tutelare edifici che non risultino pregevoli per arte o storia, o garantire la continuità d'esercizio per opere che non siano considerate strategiche.



CODICE DI PREVENZIONE INCENDI DM 18 OTTOBRE

2010



Ribadisce importanza valutazione del rischio e lo caratterizza meglio

Illustrazione G.2-1: Schematizzazione della metodologia generale

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI DM 18 OTTOBRE 2019

• G.2.6.1 Valutazione del rischio d'incendio per l'attività

- 1. Il progettista impiega uno dei metodi di regola dell'arte per la valutazione del rischio d'incendio, in relazione alla complessità dell'attività trattata.
- Nota La valutazione del rischio d'incendio rappresenta un'analisi della specifica attività, finalizzata all'individuazione delle *più severe ma credibili* ipotesi d'incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, i beni e l'ambiente. Tale analisi consente al progettista di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste nel presente documento.
- 2. In ogni caso la valutazione del rischio d'incendio deve ricomprendere almeno i seguenti argomenti:
 - a. individuazione dei pericoli d'incendio;
 - Nota Ad esempio, si valutano: sorgenti d'innescio, materiali combustibili o infiammabili, carico incendio, interazione inneschi-combustibili, eventuali quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive, ...
 - b. descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
 - Nota Si indicano ad esempio: condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione plano-volumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore, ...

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI DM 3 AGOSTO 2015

- **G.2.6.3 Strategia antincendio per la mitigazione del rischio**

- 1. Il progettista mitiga il rischio d'incendio valutato applicando un'adeguata *strategia antincendio* composta da *misure antincendio* di prevenzione, di protezione e gestionali.
- 2. Nel presente documento le *misure antincendio* di prevenzione, di protezione e gestionali, di cui al comma 1, sono raggruppate in modo omogeneo nei capitoli compresi nella sezione Strategia antincendio.
- 3. Per ciascuna *misura antincendio* sono previsti diversi *livelli di prestazione*, graduati in funzione della complessità crescente delle prestazioni previste ed identificati da numero romano (es. I, II, III, ...)
- 4. Il progettista applica all'attività tutte le *misure antincendio*, stabilendo per ciascuna i relativi *livelli di prestazione* in funzione degli *obiettivi di sicurezza* da raggiungere e della *valutazione del rischio* dell'attività.



CODICE DI PREVENZIONE INCENDI DM 3 AGOSTO 2015

δ_a	t_a [1]	Criteri
1	600 s lenta	Ambiti di attività con carico di incendio specifico $q_f \leq 200 \text{ MJ/m}^2$, oppure ove siano presenti prevalentemente materiali o altri combustibili che contribuiscono in modo trascurabile all'incendio.
2	300 s media	Ambiti di attività ove siano presenti prevalentemente materiali o altri combustibili che contribuiscono in modo moderato all'incendio.
3	150 s rapida	Ambiti con presenza di significative quantità di materiali plastici impilati, prodotti tessili sintetici, apparecchiature elettriche e elettroniche, materiali combustibili non classificati per reazione al fuoco (capitolo S.1). Ambiti ove avvenga impilamento verticale di significative quantità di materiali combustibili con $3,0 \text{ m} < h \leq 5,0 \text{ m}$ [2]. Stoccaggi classificati HHS3 oppure attività classificate HHP1, secondo la norma UNI EN 12845. Ambiti con impianti tecnologici o di processo che impiegano significative quantità di materiali combustibili. Ambiti con contemporanea presenza di materiali combustibili e lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
4	75 s ultra- rapida	Ambiti ove avvenga impilamento verticale di significative quantità di materiali combustibili con $h > 5,0 \text{ m}$ [2]. Stoccaggi classificati HHS4 oppure attività classificate HHP2, HHP3 o HHP4, secondo la norma UNI EN 12845. Ambiti ove siano presenti o in lavorazione significative quantità di sostanze o miscele pericolose ai fini dell'incendio, oppure materiali plastici cellulari/espansi o schiume combustibili non classificati per la reazione al fuoco.

A meno di valutazioni più approfondite da parte del progettista (es. dati di letteratura, misure dirette, ...), si ritengono *non significative* ai fini della presente classificazione almeno le quantità di materiali nei compartimenti con carico di incendio specifico $q_f \leq 200 \text{ MJ/m}^2$.

[1] Velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio.

[2] Con h altezza d'impilamento.

Tabella G.3-2: Velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI DM 3 AGOSTO 2015

Caratteristiche prevalenti degli occupanti δ_{occ}		Esempi
A	Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l'edificio	Ufficio non aperto al pubblico, scuola, autorimessa privata, centro sportivo privato, attività produttive in genere, depositi, capannoni industriali
B	Gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio	Attività commerciale, autorimessa pubblica, attività espositiva e di pubblico spettacolo, centro congressi, ufficio aperto al pubblico, ristorante, studio medico, ambulatorio medico, centro sportivo pubblico
C	Gli occupanti possono essere addormentati: [1]	
Ci	<ul style="list-style-type: none"> • in attività individuale di lunga durata 	Civile abitazione
Cii	<ul style="list-style-type: none"> • in attività gestita di lunga durata 	Dormitorio, residence, studentato, residenza per persone autosufficienti
Ciii	<ul style="list-style-type: none"> • in attività gestita di breve durata 	Albergo, rifugio alpino
D	Gli occupanti ricevono cure mediche	Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria, residenza per persone non autosufficienti e con assistenza sanitaria
E	Occupanti in transito	Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana
[1] Quando nel presente documento si usa C la relativa indicazione è valida per Ci, Cii, Ciii		

Tabella G.3-1: Caratteristiche prevalenti degli occupanti

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI DM 3 AGOSTO 2015

Caratteristiche prevalenti degli occupanti δ_{occ}		Velocità caratteristica prevalente dell'incendio δ_{α}			
		1 lenta	2 media	3 rapida	4 ultra-rapida
A	Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l'edificio	A1	A2	A3	A4
B	Gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio	B1	B2	B3	Non ammesso [1]
C	Gli occupanti possono essere addormentati: [2]	C1	C2	C3	Non ammesso [1]
Ci	<ul style="list-style-type: none"> in attività individuale di lunga durata 	Ci1	Ci2	Ci3	Non ammesso [1]
Cii	<ul style="list-style-type: none"> in attività gestita di lunga durata 	Cii1	Cii2	Cii3	Non ammesso [1]
Ciii	<ul style="list-style-type: none"> in attività gestita di breve durata 	Ciii1	Ciii2	Ciii3	Non ammesso [1]
D	Gli occupanti ricevono cure mediche	D1	D2	Non ammesso [1]	Non ammesso
E	Occupanti in transito	E1	E2	E3	Non ammesso [1]

[1] Per raggiungere un valore ammesso, δ_{α} può essere ridotto di un livello come specificato nel comma 3 del paragrafo G.3.2.1.

[2] Quando nel presente documento si usa il valore C1 la relativa indicazione è valida per Ci1, Cii1 e Ciii1. Se si usa C2 l'indicazione è valida per Ci2, Cii2 e Ciii2. Se si usa C3 l'indicazione è valida per Ci3, Cii3 e Ciii3.

Tabella G.3-3: Determinazione di R_{vita}

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI DM 3 AGOSTO 2015

G.3.3

Profilo di rischio R_{beni}

1. L'attribuzione del profilo di rischio R_{beni} è effettuata in funzione del carattere strategico dell'intera attività o degli *ambiti* che costituiscono l'attività, e dell'eventuale valore storico, culturale, architettonico o artistico delle stesse e dei beni in esse contenuti.
2. Ai fini dell'applicazione del presente documento:
 - a. una attività o un ambito si considerano vincolati per arte o storia se essi stessi o i beni in essi contenuti sono tali a norma di legge;
 - b. una attività o un ambito risultano strategici se sono tali a norma di legge o in considerazione di pianificazioni di soccorso pubblico e difesa civile o su indicazione del responsabile dell'attività.

Nota Su richiesta del responsabile dell'attività, in aggiunta agli obblighi normativi, il progettista può incrementare il valore del profilo di rischio R_{beni} al fine di garantire obiettivi di sicurezza antincendio come la *continuità d'esercizio* a seguito d'incendio.

3. La tabella G.3-5 guida il progettista nella determinazione del profilo di rischio R_{beni} .

		Attività o ambito vincolato	
		No	Sì
Attività o ambito strategico	No	$R_{beni} = 1$	$R_{beni} = 2$
	Sì	$R_{beni} = 3$	$R_{beni} = 4$

Tabella G.3-5: Determinazione di R_{beni}

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI DM 3 AGOSTO 2015

G.3.4

Profilo di rischio $R_{ambiente}$

1. Il progettista valuta il profilo di rischio $R_{ambiente}$ in caso di incendio, distinguendo gli ambiti dell'attività nei quali tale profilo di rischio è *significativo*, da quelli ove è *non significativo*.
2. La valutazione del profilo di rischio $R_{ambiente}$ deve tenere conto dell'ubicazione dell'attività, ivi compresa la presenza di ricettori sensibili nelle aree esterne, della tipologia e dei quantitativi di materiali combustibili presenti e dei prodotti della combustione da questi sviluppati in caso di incendio, delle misure di prevenzione e protezione antincendio adottate.

Nota La presenza di materiali stoccati in attività ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" può dare luogo ad $R_{ambiente}$ significativo.

Nota Nel capitolo V.1 sono indicate possibili misure di mitigazione del rischio di danno ambientale derivante da incendio.

Nota Negli stabilimenti per i quali si applica il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose", il rischio ambientale è mitigato dalle misure adottate nell'ambito dei procedimenti autorizzativi previsti dal suddetto decreto.

3. Se non diversamente indicato nel presente documento o determinato in esito a specifica valutazione del rischio, il profilo di rischio $R_{ambiente}$ è ritenuto *non significativo*:
 - a. negli ambiti protetti da impianti o sistemi automatici di completa estinzione dell'incendio (capitolo S.6) a *disponibilità superiore*;
 - b. nelle attività civili (es. strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, ...).
4. Le operazioni di soccorso condotte dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono escluse dalla valutazione di cui al comma 1.

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

- STRUTTURA DEL DOCUMENTO

- **Sezione V Regole tecniche verticali**
- Capitolo V.1 Aree a rischio specifico
- Capitolo V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
- Capitolo V.3 Vani degli ascensori
- Capitolo V.4 Uffici
- Capitolo V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere
- Capitolo V.6 Autorimesse
- Capitolo V.7 Attività scolastiche
- Capitolo V.8 Attività commerciali
- Capitolo V.9 Asili nido
- Capitolo V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati
- Capitolo V.11 Strutture sanitarie
- Capitolo V.12 Altre attività in edifici tutelati
- Capitolo V.13 Chiusure d'ambito degli edifici civili
- Capitolo V.14 Edifici di civile abitazione
- Capitolo V.15 Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico



CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

- STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Sezione M Metodi

- Capitolo M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio
- Capitolo M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
- Capitolo M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale



La Progettazione Antincendio il nuovo approccio introdotto dal Codice di Prevenzione Incendi

- Il [Codice di Prevenzione Incendi \(DM 03/08/2015 e s.m.i.\)](#) rivoluziona la progettazione passando da un approccio prescrittivo a uno prestazionale, basato sulla valutazione dei rischi (vita, beni, ambiente) e l'adozione di soluzioni conformi, alternative o metodologie ingegneristiche (FSE). Questo approccio garantisce maggiore flessibilità e sicurezza, strutturandosi in 10 strategie antincendio specifiche.



Il Nuovo Approccio del Codice (Co.P.I.)

- Il Codice di Prevenzione Incendi (Co.P.I.) ha introdotto un metodo di progettazione più moderno, flessibile e aderente alle specificità delle attività.
- **Approccio prestazionale:** Invece di limitarsi a rispettare regole rigide, il progettista individua soluzioni per raggiungere livelli di prestazione definiti, calcolati in base alla specifica attività.
- **Valutazione del rischio:** Il cuore del nuovo metodo consiste nell'analisi dei profili di rischio (R_{vita} , R_{bene} , $R_{ambiente}$) per calcolare la reale pericolosità dell'attività.
- **Strategie antincendio:** Il Codice organizza la progettazione su 10 strategie (es. compartimentazione, esodo, rivelazione) con livelli di prestazione crescenti.

Metodi di Progettazione Utilizzabili (Casistica)

- Il progettista può utilizzare diverse tipologie di soluzioni tecniche, spesso combinandole:
- **Soluzioni Conformi:** Soluzioni standard fornite dal Codice, la cui applicazione garantisce il raggiungimento del livello di prestazione richiesto.
- **Soluzioni Alternative:** Soluzioni progettate dal professionista per ottenere lo stesso livello di prestazione, offrendo maggiore flessibilità rispetto a quelle conformi.
- **Metodi Ingegneristici (Fire Safety Engineering - FSE):** Approccio avanzato basato su modellazioni fisiche, termodinamiche e prove sperimentali per analizzare scenari d'incendio complessi.
- **Deroga:** Procedura utilizzabile in casi specifici per attività complesse in cui le soluzioni standard non sono applicabili.

Punti Chiave

METODI DI PROGETTAZIONE

- **Flessibilità:** Il nuovo approccio consente di adattare la sicurezza antincendio all'edificio e non il contrario.
- **Normativa in Evoluzione:** Il Codice viene costantemente aggiornato con nuovi capitoli per diverse attività (uffici, alberghi, autorimesse, scuole, etc.)
- **Competenza:** La progettazione richiede un professionista antincendio iscritto agli elenchi del Ministero dell'Interno.

Questi strumenti permettono di migliorare la sicurezza della vita umana, la protezione dei beni e dell'ambiente, garantendo al contempo la stabilità delle strutture e facilitando l'intervento dei soccorritori.

Novità del DM 18 ottobre 2019

Il D.M. 18 ottobre 2019 rappresenta la prima revisione organica del [Codice di Prevenzione Incendi](#) (D.M. 3 agosto 2015), sostituendone integralmente l'Allegato 1. Le modifiche principali includono l'estensione dell'applicabilità, l'aggiornamento di definizioni tecniche, nuove regole verticali (RTV) e una maggiore flessibilità nella progettazione antincendio per diverse attività.

Differenze chiave e novità del D.M. 18 ottobre 2019 rispetto al D.M. 3 agosto 2015:

- **Sostituzione Integrale:** L'allegato I del DM 18.10.2019 rimpiazza interamente l'allegato I del DM 03.08.2015, aggiornando le regole tecniche orizzontali e verticali.
- **Estensione del Campo di Applicazione:** Il codice è stato reso applicabile a un numero maggiore di attività, incluse quelle non ancora normate, riducendo la dipendenza dalle vecchie regole tecniche prescrittive.

Novità del DM 18 ottobre 2019

- **Revisione dell'Approccio Progettuale:** Sono state introdotte migliorie alle [Strategie Antincendio](#) (Capitolo S) per facilitare l'applicazione delle soluzioni conformi e l'uso dell'ingegneria della sicurezza.
- **Aggiornamento delle RTV (Regole Tecniche Verticali):** Il nuovo decreto integra o modifica RTV specifiche per attività come uffici, alberghi, attività scolastiche, autorimesse e centrali termiche, uniformandole all'approccio prestazionale del Codice.
- **Adeguamento Terminologico:** Sono state affinate definizioni e procedure per una maggiore chiarezza interpretativa tra professionisti e comandi dei Vigili del Fuoco. Queste modifiche mirano a semplificare la progettazione antincendio, allineandola agli standard internazionali e facilitando la gestione della sicurezza.

NOVITA' DEL DM 18 OTTOBRE 2019

- I [D.M. 18 ottobre 2019](#) ha aggiornato il Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015), estendendone l'uso a molte attività, eliminando il "doppio binario" per diverse categorie e introducendo correzioni tecniche. Le principali novità includono la revisione delle definizioni di esodo e corridoi ciechi, la gestione della folla, la ventilazione forzata (SVOF) e nuove regole per i compartimenti multipiano . nuove regole per depositi all'aperto e l'estensione dell'applicazione a nuove attività

Principali Novità del DM 18 Ottobre 2019

- **Semplificazione e definizioni:** Revisione del capitolo definizioni con chiarimenti su esodo, luogo sicuro (anche temporaneo) e nuove definizioni come gestione della folla, crowd management e sovraffollamento localizzato.
- **Vie d'esodo:** Chiarimenti sulla lunghezza dell'esodo, larghezza minima delle vie verticali (1200 mm) e limitazioni alle rampe con pendenza $>8\%$.
- **Compartimentazione:** Maggiore flessibilità per i compartimenti multipiano (ammessi fino a 12m) e gestione dei filtri a prova di fumo.

Principali Novità del DM 18 Ottobre 2019

- **Impiantistica e sicurezza:** Unificazione della metodologia per gli impianti antincendio, ammissione di porte automatiche e tornelli, aggiornamento della illuminazione di sicurezza.
- **Attività specifiche:** Novità per depositi all'aperto, magazzini intensivi, e locali di pubblico spettacolo.
- **Rischio incendio:** Aggiornamento delle procedure per la determinazione dei profili di rischio.
- Il decreto ha reso il codice più applicabile e integrato, riducendo le ambiguità interpretative della prima versione del 2015.

Principali Novità del DM 24/11/2021

- Il [D.M. 24/11/2021](#), in vigore dal 1° gennaio 2022, aggiorna l'Allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015, introducendo semplificazioni e precisazioni tecniche per la prevenzione incendi. Le novità principali riguardano la correzione di refusi, nuove definizioni (es. corridoi ciechi), requisiti più stringenti per sistemi di allarme e spegnimento, e modifiche alle regole per l'esodo e la compartimentazione.



DM 12\ 4 \2019 Modifiche al CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

- Fine del «doppio binario»
- La revisione dell'allegato 1, approvata con il citato D.M. 18 ottobre 2019, ha seguito di qualche giorno l'entrata in vigore del [D.M. 12 aprile 2019](#), con il quale si è posto fine al cosiddetto «doppio binario». In particolare, **con l'entrata in vigore del D.M. 12 aprile 2019**, a decorrere dal 20 ottobre 2019 è terminato il periodo transitorio di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la progettazione delle attività non dotate di specifica regola tecnica.
- Il citato decreto ha anche ampliato il campo di applicazione alle attività di cui all'allegato I del [D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151](#), aggiungendo al precedente elenco le attività da 19 a 26 (Stabilimenti e impianti ove si producono, impiegano, detengono particolari sostanze pericolose, fabbriche di fiammiferi, ecc.) e l'attività 73 (Edifici a uso terziario e/o industriale).
- Con questo provvedimento erano state portate a quarantasette le attività soggette di cui al DPR n. 151/2011 rientranti nel campo di applicazione del Codice. Di queste, quarantadue con obbligo di applicare il Codice come unico riferimento normativo

Principali Novità del DM 24/11/2021

- **Principali Novità del D.M. 24/11/2021 (Codice 3.0):**
- **Revisione Terminologica e Correzioni:** Eliminati refusi e chiarite le definizioni, inclusa la controversa nozione di corridoio cieco.
- **Strategia Antincendio:** Modifiche tecniche riguardanti le vie di esodo, i compartimenti e le strutture.
- **Regole Verticali:** Adeguamenti per specifiche attività per migliorare l'applicabilità del Codice, che non obbliga ad adeguamenti per le attività già progettate secondo la versione precedente.
- **Sistemi di Sicurezza:** Maggiore enfasi sull'installazione e la manutenzione di impianti di allarme e spegnimento automatico.
- **Esodo:** Definizione più chiara della larghezza minima per le vie di esodo verticali (1200 mm) e limitazioni per rampe con pendenza superiore all'8%.

Principali Novità del DM 24/11/2021

- Il decreto si inserisce nell'evoluzione continua del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015), rendendo le norme più aderenti alla realtà progettuale (il cosiddetto "Codice 3.0"). Per la gestione del servizio di prevenzione, il riferimento principale è diventato il D.M. 2 settembre 2021, entrato in vigore il 4 ottobre 2022, che ha abrogato il D.M. 10/3/98.

In sintesi

Tipologia di attività		Progettazione di nuove attività	Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti
Attività soggette	Senza RTV	Solo Codice	<ul style="list-style-type: none">- Codice;- Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure l'applicazione del Codice all'intera attività
	Con RTV	Si può scegliere: <ul style="list-style-type: none">- Codice;- Regole tradizionali.	
Attività non soggette	Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dell'applicazione delle regole tradizionali		

NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

novità introdotte dal D.M. 19 2024

- Il contesto normativo della prevenzione incendi in Italia nel 2024 è fortemente influenzato dall'evoluzione del **Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015)** e dai decreti attuativi del 2021-2023 entrati a pieno regime, inclusi quelli relativi ai controlli e manutenzioni. Sebbene non vi sia un unico DM 19/2024, le principali novità del 2024 derivano dall'applicazione del DM 13 settembre 2024 (controlli) e dagli aggiornamenti tecnici apportati negli ultimi anni. .

-



le novità e le tendenze principali per il 2024 nel Codice di Prevenzione Incendi:

- **1. Proroga e Novità Controlli Antincendio (DM 13/09/2024)**
- Il Decreto Controlli ha subito una proroga importante.
- **Proroga manutenzioni:** Il decreto, modificando i termini precedenti, ha consolidato l'applicazione delle nuove procedure di controllo e manutenzione, con particolare attenzione alla qualificazione dei manutentori.
- **Digitalizzazione SCIA:** La SCIA antincendio si evolve come strumento di digitalizzazione per semplificare le procedure amministrative, rendendo il processo più veloce per le imprese.

le novità e le tendenze principali per il 2024 nel Codice di Prevenzione Incendi:

- **2. Aggiornamenti delle Regole Tecniche Verticali (RTV)**
- Il Codice (DM 3 agosto 2015) continua ad essere arricchito da nuove RTV e aggiornamenti delle esistenti:
- **Edifici di civile abitazione (V.14):** È in vigore il capitolo che estende l'applicazione del codice agli edifici di civile abitazione, con standard aggiornati di sicurezza.
- **Musei e Biblioteche (V.10):** Aggiornamento delle norme per la sicurezza antincendio in luoghi contenenti beni tutelati.
- **Altre attività:** Sono stati via via integrati capitoli su attività commerciali, uffici, asili nido e strutture sanitarie, rendendo il **Codice sempre più completo.**

le novità e le tendenze principali per il 2024 nel Codice di Prevenzione Incendi:

- **3. I Decreti "Minicodice" (2021-2022) a regime**
- **DM 2 settembre 2021 (Gestione):** Definisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza, fondamentale per la formazione degli addetti, in pieno vigore.
- **DM 3 settembre 2021 (Progettazione):** Rende obbligatorio l'uso dei criteri del Codice di prevenzione incendi come riferimento progettuale per le attività in cui non esiste una regola tecnica verticale o per la riprogettazione.

le novità e le tendenze principali per il 2024 nel Codice di Prevenzione Incendi:

- **4. Focus 2024: Sicurezza nei Luoghi di Lavoro**
- **Attenzione alla gestione:** Le nuove normative spostano il focus dalla sola conformità strutturale alla gestione operativa, enfatizzando l'addestramento e l'aggiornamento periodico degli addetti (obbligatorio ogni 5 anni).
- **Approccio prestazionale:** Il Codice permette sempre più la valutazione del rischio incendio su misura, incentivando l'uso di soluzioni alternative per migliorare la sicurezza specifica dell'attività.
- In sintesi, il 2024 consolida un approccio più "prestazionale" e digitale alla prevenzione incendi, privilegiando la manutenzione certificata e la gestione operativa dei rischi rispetto al semplice adeguamento formale.



Un esempio progettuale complesso che coinvolge più attività soggette al D.P.R. 151/2011 di diverse categorie (A, B, C) è rappresentato da un **edificio produttivo/commerciale polifunzionale**.

Un esempio progettuale complesso che coinvolge più attività soggette al D.P.R. 151/2011 di diverse categorie (A, B, C) è rappresentato da un **edificio produttivo/commerciale polifunzionale**.

Immaginiamo un complesso costituito da:

- 1.Capannone Industriale (Attività 67.3.B):** Officina meccanica con >25 addetti.
- 2.Magazzino materiali combustibili (Attività 34.2.B):** Superficie > 1000 mq.
- 3.Uffici (Attività 71.2.B):** Area uffici inserita nel contesto produttivo con >25 persone (o 71.1.A se inferiore).
- 4.Centrale Termica (Attività 74.2.C):** Centrale a gas > 350 kW, che inquadra il complesso in Categoria C.

Progettazione Antincendio: approccio e soluzioni

Il progetto si basa sul **Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015 e s.m.i.)**, trattando il complesso come un'attività compartimentata (attività mista).

•**Valutazione del Rischio:** L'inquadramento complessivo è di **Categoria C** a causa della centrale termica > 350 kW.

•**Strategia Antincendio:**

- Compartimentazione (S.3):** Separazione REI tra l'officina (67), il magazzino (34) e gli uffici (71) per limitare la propagazione dell'incendio (es. compartimenti REI 60/90/120 in base al carico d'incendio).
- Esodo (S.4):** Progettazione di vie d'uscita separate per gli uffici e per l'area produttiva, con calcolo affollamento (0,1 pers/m² per uffici, 0,4 pers/m² per aree aperte al pubblico se presenti).
- Controllo dell'incendio (S.6):** Installazione di rete idranti (UNI 10779) a servizio dell'intero complesso e sprinkler nel magazzino, con livelli di prestazione definiti in base al carico d'incendio specifico.
- Rivelazione ed allarme (S.7):** Sistema IRAI (Impianti di Rivelazione e Segnalazione Allarme Incendi) esteso a tutto il complesso.

Iter Procedurale (D.P.R. 151/2011)

1.Valutazione Progetto (Cat. C): Presentazione al Comando VVF del progetto antincendio con approccio ingegneristico per l'ottenimento del parere di conformità.

2.SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività): A fine lavori, presentazione della SCIA per l'attività mista (officina + magazzino + uffici + centrale termica) con allegata documentazione tecnica.

3.Visita VVF: Sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco per il rilascio dell'attestazione di conformità antincendio.

Questo approccio garantisce che, nonostante la presenza di attività a rischio diverso, la sicurezza venga gestita in modo organico, innalzando il livello di protezione dell'intero complesso in base alla parte più rischiosa (la centrale termica in classe C).